

(N. 1865)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEJNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1951

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, convertito successivamente nella legge 12 giugno 1931, n. 931, veniva fondato in Roma l'Istituto italiano di studi germanici. Per il mantenimento di detto Istituto il Ministero dell'educazione nazionale si impegnava a corrispondere, sul proprio bilancio, un contributo annuo di lire 200.000.

Con leggi 19 luglio 1941, n. 908 e 21 giugno 1942, n. 682, il contributo di cui sopra veniva aumentato rispettivamente di lire 120.000 e di lire 40.000.

Il contributo stesso venne a cessare in seguito agli eventi bellici e solo nell'esercizio finanziario 1945-46 venne ripristinato nella cifra ridotta di lire 200.000.

In considerazione dell'opera che l'Istituto è chiamato a svolgere e che risulta oggi di ancor più notevoli proporzioni a causa della situazione meramente conservativa degli ultimi sei anni; avuto riguardo al bilancio preventivo da cui risulta che l'Istituto, soddisfatte le normali spese di gestione, prevede di poter riattivare i

propri corsi di cultura, riprendere conferenze, procedere all'acquisto di nuovi libri, alla sistemazione della biblioteca ed alla pubblicazione della Rivista di studi germanici; considerata l'importanza di tutte le attività anzidette in relazione anche alla ripresa delle relazioni diplomatiche col Governo tedesco, il che contribuisce a rendere ancora più attuale l'opera dell'Istituto; ed avuto infine riguardo alla mutata capacità di acquisto della moneta, il contributo viene, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51, ripristinato nella misura di lire 3.000.000 annue.

UNIONE MATEMATICA ITALIANA. — L'U.M.I., fondata nel 1922, degnamente assolve allo scopo di potenziare la matematica italiana e di istituire collegamenti tra le attività dell'Italia e degli altri Paesi in tale campo. All'U.M.I. si deve se l'Italia è stata invitata alle riunioni di New York (agosto 1950) per la fondazione di una Unione matematica internazionale.

Tra le attività principali dell'U.M.I. sono da annoverare: la pubblicazione di un bollettino

contenente note di carattere scientifico, articoli di carattere storico e didattico, informazioni sull'attività matematica in Italia e all'estero; la pubblicazione di opere di grandi matematici italiani; lo svolgimento dei Congressi nazionali (quello del 1951 si terrà a Taormina); la partecipazione all'Unione matematica internazionale, il che comporta peraltro il pagamento di quote.

Tutte queste attività sono dal Ministero della pubblica istruzione ritenute di grande importanza e meritevoli di un concreto aiuto per l'incremento delle attività stesse. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 viene istituito con la presente legge un contributo annuo di lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.

LA CASA INTERNAZIONALE, istituita in Roma nel palazzo Salviati, ha per fine l'ospitalità a

studiosi ed a studenti che si rechino in Italia per motivi di studio o dietro invito del Ministero della pubblica istruzione, delle Università o degli Organi culturali dipendenti e che non abbiano titolo a ricevere ospitalità da parte del Ministero degli affari esteri.

Questa istituzione mette in grado il Ministero della pubblica istruzione — in analogia a quanto viene da tempo praticato in Inghilterra ed in Francia — di ricambiare l'ospitalità concessa agli uomini di cultura italiana da parte degli Stati stranieri.

A tale scopo si iscrive in bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, un contributo annuo di lire 600.000 a favore della « Casa internazionale » in Roma, quale rimborso di spese effettivamente sostenute per prestazioni di ospitalità a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51, dei seguenti contributi annui:

lire 3.000.000 a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma;

lire 600.000 quale rimborso alla « Casa internazionale » in Roma per prestazioni ed ospitalità a favore di studiosi stranieri che si recano in Italia per motivi culturali;

lire 500.000 in favore dell'Unione matematica italiana.

Art. 2.

Per fronteggiare nell'esercizio finanziario 1950-51 l'onere indicato all'articolo 1 viene disposta la riduzione, rispettivamente per lire 3.000.000 e lire 1.100.000, delle autorizzazioni di spesa di lire 1.100.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese

belliche a cose di interesse artistico e di lire 245.000.000 per i servizi già in gestione del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1950, n. 850.

Di conseguenza saranno ridotti gli stanziamenti dei capitoli 257 e 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, rispettivamente di lire 3.000.000 e di lire 1.100.000.

Alla copertura della spesa di complessive lire 4.100.000 per l'esercizio 1951-52 verrà provveduto mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.